



COMUNE DI LATINA
*SERVIZIO CULTURA, EDUCAZIONE E POLITICHE
GIOVANILI*

Allegato alla determinazione n. 2485 del 14/12 2018

INCARICO DI DIRETTORE DELL' ESECUZIONE DEL
CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE DI PREVENZIONE E RECUPERO
DEL DISAGIO GIOVANILE – INTERVENTO FUORIORARIO –

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. L'appalto ha per oggetto l' affidamento dell' incarico di Direttore dell' esecuzione del contratto avente ad oggetto il Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' Intervento " FUORIORARIO" – Progetto " *Latina anche città di mare – Volano di riqualificazione urbana*" , che ha come finalità generale l' incremento della sicurezza urbana e l' innalzamento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine.

2. Il servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile è finalizzato principalmente a contrastare il fenomeno dei NEET (giovani che non lavorano e che non studiano) e prevede i seguenti ambiti di attività:

A) *CONSULENZA E SUPPORTO PSICO-EDUCATIVO.*

B) *ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.*

C) *LABORATORI DI CREATIVITÀ*

ART.2 – IMPORTO DELL' APPALTO

1. L' ammontare presunto dell' appalto corrisponde all' importo posto a base di gara, pari a complessivi € 39.750,00, oltre CPA e IVA come per legge.

2. Il suddetto importo è stato determinato sulla base del calcolo stimato dei costi di cui alla TABELLA A) – DATI TECNICI DELL' APPALTO – allegata al presente Capitolato.

3. L' importo effettivo sarà quello derivante dall' applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.

4. L' importo dell' appalto, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non comprende gli oneri per la sicurezza derivanti dall' attuazione di misure di riduzione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono quantificati in € 0,00 (zero).

ART. 3 – DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto decorre dalla comunicazione della stazione appaltante d' inizio esecuzione dell' incarico, previa stipulazione del contratto, fino al termine delle attività comprese nel servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio

giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" per il quale è prevista una durata residua di circa 30 mesi.

2. La durata dell' appalto di cui al presente capitolato è collegata a quella del servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" per cui, qualora, per qualsiasi ragione, quest' ultimo dovesse avere termine prima della scadenza contrattualmente prevista, avrà conseguentemente termine anche l' incarico *de quo*, con corrispondente riduzione dell' importo dell' appalto.

3. Nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante si riserva di richiedere all' aggiudicatario l' avvio anticipato dell' esecuzione del contratto per le motivazioni di cui all' articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELL' APPALTO

1.L' affidatario dell' incarico dovrà provvedere, ex art.111 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell' esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante per l' affidamento del Servizio educativo territoriale di prevenzione e recupero del disagio giovanile rientrante nell' intervento " FUORIORARIO" , assicurando la regolare esecuzione da parte dell' esecutore in conformità ai documenti contrattuali.

2.La direzione dell' esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l' esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

3.Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell' esecuzione è tenuto ad utilizzare la diligenza richiesta dall' attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c..

4.Il Direttore dell' esecuzione, nello specifico, dovrà:

1) Svolgere le attività di controllo volte a certificare che l' oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- l' adeguatezza delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi;
- l' adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione dell' utente finale;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell' appaltatore.

Tali verifiche sono condotte nel corso dell' intera durata del rapporto – *in itinere* ed *ex post* – e debbono essere realizzate con criteri di misurabilità della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole dell' arte. Gli esiti delle stesse debbono risultare da apposita relazione, al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa.

2) Segnalare tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

3) Predisporre relazioni mensili, da consegnare entro il giorno 10 del mese successivo a quello esaminato, circa la regolarità e qualità delle prestazioni rese ai fini della liquidazione dei corrispettivi;

4) Effettuare la verifica di conformità ai sensi dell' art.102 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. rilasciando il certificato attestante l' avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l' esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 5 - ASSICURAZIONI

1. L' affidatario dell' incarico di Direttore dell' esecuzione del contratto è tenuto a stipulare entro il termine stabilito per l' inizio delle attività, pena la decadenza dell' aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto, idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. L' operatività o meno della predetta copertura assicurativa non esonera il Direttore dell' esecuzione del contratto dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti in dipendenza dell' esecuzione dell' incarico, né dal rispondere di quanto non coperto, in tutto o in parte, dalla polizza.

3. La polizza dovrà coprire l' intero periodo dell' appalto.

4. L' affidatario dell' incarico si impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

5. Il Direttore dell' esecuzione si obbliga a sollevare il Comune da ogni controversia e responsabilità relative ad eventuali danni derivanti dall' esecuzione dell' appalto.

8. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dal Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso affidatario.

ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI

1. L' affidatario dell' incarico dovrà assolvere tutti gli obblighi posti a suo carico nel presente capitolato, come già espressamente enucleati nei paragrafi precedenti, e di seguito ulteriormente specificati:

-gestire l' incarico conformemente agli obiettivi e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato e del contratto;

-attuare il progetto completo e dettagliato di cui all' " Offerta tecnico-organizzativa" presentata in sede di gara;

-dotarsi di una propria sede, dei materiali, degli strumenti e di quant' altro si renda necessario per la realizzazione delle attività e delle prestazioni richieste nel presente capitolato conformemente alle previsioni contenute nel progetto presentato in sede di gara, compresi il materiale di cancelleria e la modulistica;

-predisporre e consegnare al competente ufficio comunale tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato, unitamente a quella ulteriore eventualmente indicata nell' offerta tecnica in sede di gara, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo;

-applicare le disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003) con riferimento a tutti i dati comuni ed anche sensibili di cui il Direttore dell' esecuzione del contratto venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell' incarico, assumendo a proprio carico ogni responsabilità per l' esatta osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

2. L' Amministrazione comunale si impegna a garantire il pagamento del corrispettivo ai sensi del successivo articolo 7.

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico è pari alla somma risultante dall'applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario all'importo massimo, posto a base di gara, di € 39.750,00, oltre IVA e CPA come per legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del presente capitolato.
2. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensate dal Comune tutte le prestazioni, le dotazioni di materiali e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico e qualsiasi onere diretto e riflesso, espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente all'appalto.
3. L'appaltatore dovrà presentare, entro il 15 di ogni mese, unitamente alla documentazione che è tenuto a produrre ai sensi del presente capitolato, regolare fattura al Comune in formato esclusivamente elettronico.
4. Il pagamento delle fatture emesse verrà effettuato, entro 30 giorni dal loro ricevimento, dal competente Ufficio comunale che, svolte le verifiche sulla regolare esecuzione dell'incarico e sulla completezza della documentazione che l'appaltatore è tenuto a produrre ai sensi del presente capitolato e del contratto, nonché sul rispetto delle norme in materia di assistenza e previdenza sociale, predisporrà i conseguenti atti di liquidazione.
5. Su ogni fattura dovrà essere operato l'accantonamento dello 0,5% ai sensi dell'art.30, comma 5, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
6. L'importo di ogni fattura sarà pari ad 1/30 del prezzo complessivo stabilito contrattualmente, in ragione della durata effettiva del servizio, pari a circa 30 (trenta) mesi fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del presente capitolato.
7. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati all'appaltatore addebiti per i quali sia prevista l'applicazione di penalità, fino all'emissione del provvedimento definitivo.
8. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti a fatti imputabili all'appaltatore o a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al Comune di Latina, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'appaltatore e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.
9. Il prezzo complessivo del contratto si intende fisso ed invariabile e non potrà subire variazioni per tutta la durata del contratto, eccezion fatta per le penalità ed eventuali inadempimenti del soggetto appaltatore, che potranno diminuirlo in proporzione come meglio specificato al paragrafo "Penalità", nonché per le estensioni o contrazioni del contratto nei limiti di 1/5 dell'importo complessivo dello stesso che l'appaltatore è obbligato ad accogliere favorevolmente, se richiesti dalla stazione appaltante, applicando i prezzi di aggiudicazione del presente appalto.
10. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella Legge n.136/2010.

ART. 8 – CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il contratto verrà stipulato mediante documento di stipula relativo alla RDO sul MEPA.
2. Tutte le eventuali spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'appaltatore.
3. L'affidatario dell'incarico, prima della stipula, deve provvedere, entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

4. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n.39/2013, sottoscrivendo il contratto, attesterà e dichiarerà di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Latina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti, pena la nullità del contratto.

5. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'incarico.

6. Il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che l'affidatario abbia prodotto anche in sede di gara false dichiarazioni sostitutive con conseguente aggiudicazione nell'ordine ai soggetti che seguono in graduatoria.

ART. 9 - PENALITÀ

1. Nei casi di ritardato o inesatto/parziale adempimento da parte dell'affidatario agli obblighi contrattuali, il Comune applicherà:

- una penale fino ad € 200,00 al giorno per ogni ritardato o inesatto/parziale adempimento, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.

2. Alla contestazione del ritardato o inesatto/parziale adempimento, inviata per iscritto anche via PEC, l'affidatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della nota scritta di addebito.

3. L'Amministrazione, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'affidatario, graderà l'entità della penalità da applicare, potendo giungere anche a non applicarla qualora venga accertato che l'inadempimento sia stato di lieve entità, non abbia comportato danni per l'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio.

4. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'affidatario derivanti dal contratto ovvero, in mancanza di crediti o essendo questi insufficienti, sulla cauzione che, in tali casi, l'affidatario dovrà provvedere a reintegrare.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi contrattuali, il contratto può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione comunale, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

2. Trascorso il termine dato nella diffida, senza che l'affidatario abbia provveduto ad adempiere il contratto, questo si intende risolto di diritto.

3. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del Codice Civile nei casi di seguito indicati:

a) mancato avvio dell'incarico per cause non imputabili al Comune;

b) sospensione ingiustificata dell'incarico;

c) omessa presentazione al competente Ufficio comunale, prima dell'inizio del servizio, di copia della polizza assicurativa alla cui stipula l'aggiudicatario è tenuto a norma del presente capitolato;

d) cumulo di almeno tre penalità applicate ai sensi dell'art.12 del presente capitolato;

e) violazione del divieto di subappalto e di cessione del contratto di cui all'art.11 del presente Capitolato;

- f) sopravvenuto verificarsi a carico dell' aggiudicatario di una delle condizioni la cui sussistenza, a norma dell' art80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., esclude il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
 - g) omesso rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010;
 - h) omessa reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine dato dall' Amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni;
 - i) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento approvato con Deliberazione di G.M. n.182 del 04/05/2017, ai sensi dell' art.2, comma 2, del Codice medesimo;
 - j) negli altri casi di risoluzione espressamente previsti dal presente capitolato e dall' art.108 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.
4. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l' Amministrazione comunale dichiara all' affidatario, mediante comunicazione scritta, la volontà di valersi della clausola risolutiva.
5. La risoluzione del contratto comporta l' incameramento della cauzione definitiva da parte del Comune, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell' appaltatore inadempiente.
6. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune avrà diritto di aggiudicare l'appalto nell' ordine ai soggetti che seguono in graduatoria, con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni a carico del primo aggiudicatario inadempiente.
7. L' esecuzione in danno non esime l' affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. Il presente capitolato non prevede la possibilità di cedere il contratto o sub affidare l' incarico, in tutto o in parte, a qualsiasi altro soggetto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversia il foro competente è quello di Latina.

ART. 17 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio Cultura, Educazione e
Politiche Giovanili
Arch. Umberto Cappiello